

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE
Dott. Lorenzo PICCININI
Dott. Florjan SHTYLLA

Dott. Domenico LAURENDI

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Milano, 08 Settembre 2014

Newsletter n. 3/2014

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo una breve informativa per illustrarVi sinteticamente le più rilevanti novità fiscali introdotte nel periodo di luglio e agosto.

SOMMARIO

MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO.....	2
MODELLO DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI.....	6
CEDOLARE AL 10% PER I CONTRATTI CONCORDATI	7
DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI “PRIVATI”	8
TASI – SCADDE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI	10
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CULTURA	12
NOTIZIE FLASH.....	17
<i>CHIARIMENTI AI COMUNI SULLA MAGGIORAZIONE TASI</i>	<i>17</i>
<i>REGIME FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI.....</i>	<i>17</i>
<i>REATI TRIBUTARI</i>	<i>17</i>
<i>EXIT TAX.....</i>	<i>17</i>
<i>SCHEDA CARBURANTE</i>	<i>18</i>

MODIFICHE AL DIRITTO SOCIETARIO

Il Decreto Legge n.91/14 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, apporta importanti modifiche alle norme del diritto societario contenute.

Nella tabella che segue si riportano brevemente le novellazioni del codice civile e del T.U.F. .

CAPITALE SOCIALE MINIMO SPA	<p>Viene modificato l'art. 2327 c.c., riducendo da 120.000 a 50.000 euro l'ammontare minimo previsto per il capitale sociale delle S.p.A. (e, conseguentemente, anche per le Società in accomandita per Azioni).</p>
NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	<p>Viene abrogato il co. 2 dell'art. 2477 c.c. eliminando l'obbligo di nomina del Collegio sindacale per le S.r.l. che abbiano un capitale sociale almeno pari a quello minimo per le S.p.A.</p> <p>L'effetto di tale abrogazione determina che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Codice Civile, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata permane solo per :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società tenute alla redazione del bilancio consolidato; 2) le società che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti; 3) le società che, per due esercizi consecutivi, superino due dei seguenti parametri previsti dall'articolo 2435-bis Codice Civile: <ul style="list-style-type: none"> • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene a cessare se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al punto 3 non vengono superati.</p>

<p>CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO DA SOCIETA' QUOTATE</p>	<p>Viene modificato l'art. 2437-ter, co. 3, introducendo un ulteriore criterio di valutazione del valore delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso nelle società quotate. A seguito della nuova previsione normativa, viene riconosciuta agli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la possibilità di determinare il valore di liquidazione delle azioni (art. 2347-ter, co. 2), ovvero prevedere all'interno dello Statuto l'applicazione di criteri di liquidazione diversi di determinazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio (art. 2347-ter, co. 4)</p> <p>In ogni caso il valore di liquidazione scaturente dall'applicazione dei criteri normativi, non potrà mai essere inferiore a quello determinato in base alla media dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti alla data di liquidazione.</p>
<p>ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI STIMA</p>	<p>Viene modificato l'art. 2343-bis, co. 2 relativo all'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.</p> <p>La modifica normativa amplia l'ambito di esclusione della presentazione della relazione giurata di stima, consentendo di estendere anche a questo contesto i benefici introdotti dall'art. 2343-ter qualora il conferimento fosse rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato (art. 2343-ter, 1 co.) o, in alternativa da beni in natura e crediti di valore pari al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente o, da ultimo, al valore risultante da una stima effettuata da un esperto indipendente riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento (art. 2343-ter, co. 2).</p> <p>La disciplina in esame viene anche estesa, a seguito della modifica dell'art. 2500-ter, co. 2, nei casi di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. A seguito di questa modifica il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art.2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, nel caso di S.r.l., dell'art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di S.p.A o S.a.p.A., il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il co.3 del medesimo articolo.</p>

DIRITTO DI OPZIONE	<p>È stato sostituito il comma 2 dell'art. 2441, individuando una nuova disciplina relativa al diritto di opzione.</p> <p>In base alla nuova normativa l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.</p> <p>Inoltre è stato dimezzato il termine minimo che deve essere concesso ai soci per l'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. Si è passati dai 30 giorni previsti dalla previgente disciplina ai 15 attuali allineando il termine stesso a quello previsto dal T.U.F..</p>
MAGGIORAZIONI DEL VOTO SOCIETA' NON QUOTATE	<p>Con la sostituzione dei co. 3 e 4 dell'art. 2351 c.c., limitatamente alle S.p.A., diverse da quelle quotate, viene previsto che lo statuto possa prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o dispone scaglionamenti.</p> <p>Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di 3 voti. Le deliberazioni di modifica statutaria con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo, relativamente alle S.p.A. iscritte al Registro delle Imprese al 31 agosto 2014, è adottata, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p>
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	<p>In sede di conversione è stato introdotto il co.7-bis con il quale è previsto, al fine di facilitare e di accelerare l'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese, che quando l'iscrizione della società, con esclusione delle S.p.A., è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal 1° settembre 2014, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c..</p>

**MAGGIORAZIONI DEL
VOTO SOCIETA'
QUOTATE**

Viene inserito all'interno del TUF il nuovo art. 127-quinquies con il quale è prevista la possibilità, da parte delle imprese quotate, di emettere azioni a voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco predisposto dalla Consob. In tal caso, gli statuti possono prevedere anche la rinuncia irrevocabile, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c..

Si determina la perdita della maggiorazione in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, o di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, co.2.

Nel silenzio dello statuto, il diritto di voto maggiorato:

- è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c..

Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato.

Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In sede di conversione è stato introdotto anche il nuovo art. 127-sexies con cui è previsto, in deroga a quanto statuito al novellato art. 2351, co.4 c.c., l'impossibilità di previsione statutaria di emissione di azioni a voto plurimo.

È previsto che al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

- aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
- fusione o scissione.

In tal caso è fatto divieto di prevedere negli statuti la possibilità di ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'art. 127-quinquies.

PMI QUOTATA	<p>Viene introdotto il concetto di P.M.I. quotata, consistente in un'impresa con azioni quotate che abbia, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• un fatturato fino a 300.000.000 euro o• una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500.000.000 euro. <p>Non si considerano tali le P.M.I. che abbiano superato entrambi i predetti limiti per 3 esercizi, ovvero 3 anni solari, consecutivi.</p> <p>Per dette società, a mezzo di modifiche apportate all'art. 106 del TUF (D. Lgs. n. 58/98) è prevista la possibilità di prevedere negli statuti clausole che permettano di individuare una partecipazione all'Opa obbligatoria in una fascia compresa tra il 25% e il 40% delle azioni, rispetto alla quota standard del 30%.</p>
--------------------	---

MODELLO DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI

Alla fine dello scorso mese di giugno – con D.M. 26 giugno 2014 – è stato approvato il modello di dichiarazione Imu e Tasi che gli Enti Non Commerciali devono utilizzare per comunicare gli immobili imponibili, esenti e parzialmente imponibili.

Il prossimo 30 settembre scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu per il 2012 e il 2013 (a regime la presentazione è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

Ovviamente la dichiarazione produce effetti Tasi solo a partire dall'anno 2014.

Il modello telematico

Il modello approvato presenta una novità assoluta rispetto alle dichiarazioni Ici e Imu a cui eravamo abituati in passato: non sarà più cartaceo ma sarà inviato esclusivamente in forma telematica. L'invio avverrà secondo le medesime modalità previste per gli altri modelli telematici, quindi con invio attraverso il canale Entratel.

Questo però non significa che si invierà un unico modello per tutti gli immobili del contribuente in quanto, come tradizione, il modello riguarda le variazioni avvenute in un determinato anno (da indicare nel frontespizio) di tutti gli immobili ubicati nel medesimo Comune. Quindi se l'Enc

possiede immobili in 10 Comuni diversi, dovranno essere presentate 10 dichiarazioni intestate ai 10 diversi Comuni. Questo aspetto della dichiarazione Imu non svanisce.

Lo schema del modello

Da una situazione di forte e indiscriminato favore riconosciuto negli scorsi anni, si è assistito ad una progressiva riduzione del perimetro applicativo dell'esenzione a favore degli Enc, al fine di andare ad agevolare solo gli immobili nei quali vengono svolte attività meritevoli senza che vengano impiegate modalità commerciali nel loro svolgimento.

Per ottemperare alle indicazioni comunitarie l'art.91-bis D.L. n.1/12 e il successivo regolamento n.200/12 hanno fissato restrittivi e vincolanti parametri, in molti casi decisamente complessi da gestire

CEDOLARE AL 10% PER I CONTRATTI CONCORDATI

Con la L. n.80/14 di conversione del D.L. n.47/14 viene confermata la riduzione dell'aliquota prevista per l'applicazione della cedolare secca ai contratti concordati: per il quadriennio 2014-2017 l'aliquota utilizzabile passa dalla misura a regime del 15% (già oggetto di riduzione a opera del D.L. n.102/13) alla nuova misura del 10%.

Gli immobili che possono beneficiare di tale misura ridotta sono quelli per i quali è stato stipulato un contratto concordato ossia, contratti a "canone calmierato"; detti contratti sono redatti sulla base di specifiche convenzioni tra associazioni di proprietari e inquilini, in relazione a immobili ubicati:

- nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (art.1, lett. a) e b) D.L. n.551/88). Si tratta, in pratica, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di provincia;
- nei Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe nella delibera del 12 novembre 2003 (si tratta sostanzialmente dei capoluoghi di provincia e dei Comuni a questi limitrofi).

Il D.L. n.47/14 prevede che l'opzione per la cedolare secca possa essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Inoltre, in sede di conversione, l'applicabilità dell'aliquota ridotta (10%) viene estesa ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.47/14, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.

Infine, viene previsto che il Cipe aggiorni l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe 13 novembre 2003 (cui si applica la disciplina del contratto di locazione a canone "concordato").

Si tratta di una riduzione di significativo rilievo che fa risultare estremamente conveniente tale soluzione per la tassazione dei canoni di locazione, anche alla luce del fatto che, già dallo scorso anno, la deduzione forfettaria per i canoni di locazione assoggettati a tassazione ordinaria era scesa dal 15% al 5% (rendendo quindi meno conveniente la tassazione ordinaria delle locazioni).

DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI "PRIVATI"

Come previsto dall'art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Il nuovo obbligo telematico

Il descritto obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva ("privati").

Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche, i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l'utilizzo del sistema home banking online, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:

- l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto software "F24 OnLine", che è possibile scaricare collegandosi alla sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali;
- in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

Tipo di F24	Modalità di presentazione
F24 con compensazione a saldo zero	→ <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline • <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a €1.000)	→ <ul style="list-style-type: none"> • Libera (anche cartacea)
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a €1.000)	→ <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline • <i>Home banking</i> convenzionati

TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI

Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che affianca, senza sostituire, l’IMU.

Il nuovo tributo si applica:

- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU);
- sulle aree fabbricabili;
- ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’IMU).

La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille.

Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l’IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali.

È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

La scadenza di ottobre

La scadenza a regime della TASI è fissata al 16 giugno 2014 (la stessa prevista per l’IMU); trattandosi del primo anno di applicazione e visto che molti Comuni non hanno approvato le aliquote 2014 entro la scadenza del 23 maggio (anche a causa delle elezioni amministrative che si sono tenute questa primavera), si è reso necessario introdurre una disciplina transitoria che ha scagionato i termini per il versamento degli acconti.

Con il D.L. n.66/14 si è deciso di far slittare il versamento di tutti gli immobili ubicati nei Comuni per i quali aliquote e regolamenti non erano stati approvati entro il 23 maggio e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze entro lo scorso 31 maggio (si tratta di circa il 75% dei Comuni italiani): per tali immobili la scadenza viene fissata al 16 ottobre, ma solo nel caso in cui aliquote e regolamenti siano stati approvati entro il 10 settembre e pubblicati entro il 18 settembre.

Per i Comuni in relazione ai quali anche entro tale data non siano stati resi disponibili i parametri di calcolo, viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto e l'imposta dovrà essere versata interamente a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2014. In quest'ultimo caso, ossia per i Comuni ove le aliquote non sono pubblicate entro il 18 settembre, l'imposta 2014 sarà determinata sulla base dell'aliquota standard (1 per mille) verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI e imputando al detentore dell'immobile una percentuale del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile.

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l'IMU:

- tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo ;
- tramite bollettino postale .

⇒ Codici tributo per il versamento TASI

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle IMU:

- gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro;
- occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento;
- se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

Inquilini e comodatari

Si ricorda infine che la TASI, a differenza dell'IMU, è dovuta oltre che dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.), per quota anche dal semplice detentore (inquilino, comodatario, ecc).

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CULTURA

È stata pubblicata nella G.U. n. 175 del 30.7.2014 la Legge n. 106 del 29 luglio 2014 che ha convertito il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 (c.d. Decreto Cultura).

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento che si ritengono di maggior interesse, evidenziando quelli introdotti in sede di conversione del decreto.

ART-BONUS (articolo 1)

L'articolo 1 D.L. n.83/14 introduce, in deroga a quanto previsto agli artt.15, co.1, lett. h) e i) e 100, co.2, lett. f) e g) Tuir, un credito di imposta parametrato alle erogazioni in denaro effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi, relativo:

- a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- al sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica (ad esempio, come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- alla realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività di spettacolo.

In sede di conversione, è stata altresì prevista l'agevolazione qualora le erogazioni siano effettuate nei confronti dei soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% per i primi due periodi di imposta e ridotto al 50% nell'ultimo.

Il credito, da suddividere in 3 esercizi, incontra il limite massimo del 15% del reddito imponibile nel caso di persone fisiche e del 5 per mille dei ricavi per i soggetti Ires, è compensabile ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n.241/97 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 ha offerto chiarimenti in merito al c.d. Art-Bonus, illustrati in questo articolo.

Il credito di imposta contempla differenti limiti massimi di spettanza e modalità di fruizione, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità:

- quanto alla "misura" del bonus, le persone fisiche e gli enti che non

	<p>svolgono attività commerciale possono contare su un credito d'imposta che arriva fino al 15% del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d'impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto alle modalità di fruizione, le persone fisiche privata e gli enti non commerciali evidenzieranno il bonus in dichiarazione, mentre le imprese ne potranno godere con la compensazione in F24. In particolare, la compensazione non soggiace al limite massimo di 250.000 euro per i crediti derivanti da quadro RU, a quello dei 700.000 euro generale per le compensazioni dell'anno solare, così come non è subordinato all'assenza di ruoli scaduti e non pagati per 1.500 euro. <p>Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui hanno effettuato l'erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell'ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni. Sotto l'aspetto degli adempimenti formali, per guadagnare il beneficio fiscale è necessario che i versamenti siano eseguiti tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p>AGEVOLATA LA DIGITALIZZAZIONE (articolo 9)</p>	<p>L'articolo 9 D.L. n.83/14 al fine specifico di incentivare la competitività del sistema ricettivo turistico del nostro Paese, favorendo la digitalizzazione, riconosce, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari, un credito di imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti, nel limite massimo complessivo di 12.500 euro e comunque fino a esaurimento del limite massimo complessivo individuato in 15 milioni di euro. In sede di conversione, viene esteso il riconoscimento del credito, nel limite del 10% delle risorse complessive, alle agenzie di viaggi e ai tour operator.</p> <p>Sempre in sede di conversione è stato anticipato il riconoscimento del credito, originariamente previsto per interventi messi in atto a decorrere dal 2015, modificando il triennio agevolato diventa: 2014-2016. Tuttavia, la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nell'esercizio 2014 non può essere utilizzata anteriormente al 1° gennaio 2015.</p> <p>Anche in questo il caso il credito è suddiviso in 3 periodi di imposta. Danno diritto al riconoscimento del credito le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti wi-fi; • siti web ottimizzati per il sistema mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

	<ul style="list-style-type: none"> • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. <p>In sede di conversione è stata introdotta la clausola antielusiva per cui il credito è revocato quando i beni oggetto dell'investimento che dà accesso all'agevolazione sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p>
<p>INCENTIVO ALL'AMMODERNAMENTO (articoli 10 co. 1-4 e co. 7)</p>	<p>In sede di conversione è stato integralmente riscritto l'art.10 di modo che adesso, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, nel limite massimo di 200.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 milioni di euro per il 2015 e • 50 milioni di euro per il 2016 -2019. <p>Il comma 7 prevede che una quota pari al 10% dei limiti come sopra individuati sia destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.</p> <p>Ai sensi del comma 2 richiamato, il credito è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, co.1, lett.b), c) e d) d.P.R. n.380/01, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica.</p> <p>Il credito, nel rispetto della regola de minimis, è suddiviso in 3 quote annuali di pari importo.</p> <p>Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 d.P.R. n.241/97.</p> <p>Anche in questo caso è previsto che la prima quota è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.</p> <p>Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Mef, il MiSE e con il Ministro delle infrastrutture e dei</p>

	<p>trasporti, da adottare entro 3 mesi a decorrere dal 31 luglio 2014, saranno individuate le modalità applicative con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; • le tipologie di interventi ammessi al beneficio; • le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; • le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta e • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
<p>RILANCI DI DISTRETTI E RETI NEL TURISMO (articolo 10 co. 6)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte alcune modifiche atte a rendere ancor più vantaggiosa la creazione di distretti e di reti di impresa nel comparto turistico.</p> <p>Per quanto riguarda i distretti, innanzitutto viene stabilito che essi costituiscono "zone a burocrazia zero" ai sensi dell'art.37- bis del D.L. n.179/12 e che in deroga a quanto previsto dal co.1 dell'art.37- bis richiamato, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.</p> <p>Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la delimitazione dei distretti turistici ed introdotta, a mezzo del nuovo co.5-bis dell'art.3 D.L. n. 70/11, la previsione per cui nell'ambito dei distretti possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie.</p> <p>Per quanto riguarda le reti di impresa, è previsto che tale forma contrattuale possa essere utilizzata anche con riferimento al settore turistico per il perseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; • migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; • incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

<p>DEBUTTANO LE START UP TURISTICHE (articolo 11-bis)</p>	<p>Con decorrenza 1° gennaio 2015 sarà possibile costituire società considerate quali start-up innovative come previste e disciplinate all’art.25 e seguenti del D.L. n.179/12 a condizione che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.</p> <p>I servizi devono concernere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, • la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione. <p>Rispetto alle “ordinarie” start up innovative, per incentivare ancora di più queste forme societarie, è previsto che, limitatamente a quelle aventi a oggetto le prestazioni come sopra individuate, esse possano essere costituite anche nella forma della Srl semplificata ai sensi dell’art.2463- bis cod. civ..</p> <p>Inoltre, nel caso in cui sia scelta tale forma societaria e le persone facenti parte della compagine sociale non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.</p>
<p>TAX FREE SHOPPING (articolo 13-bis)</p>	<p>È prevista la creazione, nel termine di 45 giorni a decorrere dal 31 luglio 2014 di un gruppo di lavoro, a cui non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell’art.38- quater d.P.R. n.633/72, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.</p>

NOTIZIE FLASH

CHIARIMENTI AI COMUNI SULLA MAGGIORAZIONE TASI

Il Dipartimento delle Finanze fornisce le indicazioni per le corrette delibere

Con la circolare n.2/DF del 29 luglio 2014 il Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti ai Comuni in relazione alla corretta applicazione, per l'anno 2014, della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille prevista dall'art.1 co.1 lett.a) D.L. n.16/14.

Tale incremento si inserisce nella disposizione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 che prevede che il Comune può determinare l'aliquota della Tasi rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tenendo conto che per il 2014, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. La previsione di un superamento di detti limiti, nella misura del citato 0,8 per mille e con determinati vincoli, è finalizzata ad assicurare ai Comuni un maggior spazio finanziario.

(Circolare n.2/DF del 29 luglio 2014)

REGIME FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Chiarimenti sul trattamento delle erogazioni liberali "a cascata"

Con la Risoluzione n.74/E del 29 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art.100 co.2 lett.a) Tuir con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da una fondazione, a sua volta destinataria di erogazioni liberali da parte dei soci della stessa. Il citato documento di prassi evidenzia che le successive erogazioni liberali effettuate a terzi dalla fondazione non precludono in sé l'agevolazione ma occorre che tali soggetti terzi abbiano i medesimi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art.100, co.2, lett.a) Tuir (personalità giuridica, finalità "non lucrative" e perseguimento "esclusivo" delle finalità previste dalla norma) e che realizzino "direttamente" i suddetti progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi. In capo alla fondazione, infine, deve esistere un progetto già definito (e non un programma generico) prima dell'effettuazione dell'erogazione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74/E del 29 luglio 2014)

REATI TRIBUTARI

Comporta reato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5755 del 6 febbraio 2014 ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

(cfr., Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenze n.29616/11 e n.13100/11)

EXIT TAX

Nuove disposizioni relative ai trasferimenti all'estero della residenza fiscale

In data 8 luglio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 2 luglio 2014 (c.d. correttivo) che

modifica parzialmente le disposizioni di attuazione della c.d. *exit tax*, ovvero del regime di tassazione applicabile alle imprese italiane che trasferiscono la loro residenza fiscale in un altro Stato dell'Unione Europea (UE) o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

(D.M. 2 luglio 2014, Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 10/07/2014)

SCHEDA CARBURANTE

Requisiti obbligatori delle schede carburante

La Corte di Cassazione ha affermato che è consolidato principio di diritto quello per cui la possibilità di detrarre dall'imposta sul valore aggiunto dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte. L'addetto alla distribuzione del carburante deve indicare all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso. La sottoscrizione costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.16338, 17/07/14)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

